

Avv. Ilenia Carinci
C.da Cucullo n.33- 66026 ORTONA CH
P.iva 02203870692 C.F.CRNLNI78C70G141Z
Cell. 3273288429 fax 0859061462
Pec. avvileniacarinci@pec.ordineavvocaticieti.it

Ortona, li 24.10.2016

Spett.le

AUTORITA' AMBIENTALE REGIONE ABRUZZO
competente in materia di VIA e VA
Direzione Affari della Presidenza,
Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione
Parchi, Territorio, Valutazione Ambientali, Energia, Servizio Tutela,
Valutazione del Paesaggio e Valutazione Ambientali
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale
Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone)
67100 L'AQUILA

OGGETTO: OSSERVAZIONI PROGETTO SOTTOPOSTO A VIA -EX ART. 23-24 DEL D.LGS N.152/2006 E SS. MM. II.

La presente, in nome e per conto dei cittadini che in calce sottoscrivano per conferma la nota (in qualità di residenti c.de Cucullo- San Martino- Alboreto, proprietari di immobili e lavoratori nelle immediate vicinanze della Ecotec), i quali con riferimento al progetto definitivo presentato dalla s.r.l ECOTEC, corrente in Ortona alla Zona Industriale, avente ad oggetto *“impianto per lo stoccaggio provvisorio (D15, R13) recupero (R3, R4) e trattamento preliminare (D13, R12) di rifiuti pericolosi e on pericolosi provenienti da attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizi, da attività di demolizione, da raccolta differenziata di R.S.U e da altre forme di raccolta differenziata di industrie”* rappresentano le OSSERVAZIONI segnalando le seguenti **1) criticità relativamente allo stato dei luoghi con riferimento all'ubicazione dell'impianto nei confronti con l'assetto urbanistico, il paesaggio e l'ambiente circostante:**

-l'impianto Ecotec risulta sì localizzato nella zona industriale di Ortona, ma in c.da Cucullo dove vi sono numerose abitazioni civili; contrada, tra l'altro, che la relazione allegata al progetto non menziona (situazione pacificamente rilevabile da Google map);

-infatti, a circa 25-30 metri dall'impianto si trovano nuclei abitativi e non mere case sparse (come da foto che si allegano);

-l'abitazione di Nasuti Carmine e di Nasuti Ettore sono a confine con l'impianto;

-i sig.ri Conti e Fiorini vivono in una abitazione proprio di fronte la Ecotec (li divide solo la strada);

-i residenti si sono lamentati numerose volte direttamente ai referenti della ditta (per la dispersione di sostanze maleodoranti, l'aumento di ratti, lo spargimento del materiale fuori dell'impianto davanti le abitazioni degli stessi) senza avere alcun riscontro e, in ultimo sono stati costretti ad inviare agli Enti competenti per materia, una segnalazione scritta e una richiesta di monitoraggio;

-inoltre a circa 250 metri sono presenti strutture collettive-ricreative: il campo sportivo, la pista di mini moto, fruite anche da ragazzi e minori, localizzati sempre in C.da Cucullo;

-tutti fattori di per sé **escludenti** l'ampliamento dell'impianto di rifiuti non pericolosi e pericolosi che devono essere tenuti in debite considerazioni dalla Regione Abruzzo;

-presenza di rifiuti pericolosi assoluti anche tossici che entrano in contrasto con l'assetto del territorio sia per la presenza dei numerosi nuclei abitativi che per la presenza di strutture sensibili;

-tale situazione, infatti, risulta simile a quella del caso oggetto della controversia che ha interessato la Regione Abruzzo contro la società P.E s.nc. di R.L & C innanzi al TAR Abruzzo sez. di Pescara (rif. Sentenza n.1274 del 3.12.2010 che si allega e a cui si rinvia) che ha confermato il comportamento e l'atteggiamento della Regione Abruzzo nell'aver negato il rilascio dell'autorizzazione alla società richiedente per la presenza nelle vicinanze dell'impianto di smaltimento rifiuti non pericolosi e pericolosi, di case sparse e polo sportivo;

-conclusione questa auspicata e richiesta con le presenti osservazioni.

-Non solo, ma dal progetto presentato dalla Ecotec e dalla documentazione allegata si riscontrano anche le ulteriori **2)** criticità:

-mancanza di uno studio ed una analisi compiuta e dettagliata- in considerazione dell'attività che si intende svolgere e della natura dei rifiuti che si intendono trattare- relativamente alle emissioni in atmosfera, ai venti e alle correnti presenti, alle migliori tecniche volte a limitare la situazione che già di per sé appare critica;

-l'ampliamento, inoltre, comporterebbe una movimentazione di rifiuti non pericolosi e pericolosi attraverso camion/tir tale da arrecare oltre che un notevole disagio alla veicolazione, ma soprattutto effetti negativi e significativi sull'ambiente per la salute dei cittadini e dei residenti, data la volatilità delle polveri e delle sostanze altamente inquinanti;

-per di più, manca uno studio ed una analisi relativamente allo scarico dei liquidi e delle acque prodotti dallo smaltimento dei rifiuti sia non pericolosi che soprattutto per quelli pericolosi (in considerazione delle sostanze nocive presenti);

-tali aspetti oltre che coinvolgere l'interesse pubblico, preoccupano le Cantine, i residenti e coloro che si trovano a lavorare negli opifici vicini alla Ecotec - costretti a respirare una aria divenuta anche in seguito alle altre emissioni presenti, già fortemente maleodorante - degli effetti sulla qualità dell'aria e sul territorio, soprattutto, del pericolo di incidenti rilevanti connessi con le sostanze pericolose contenuti nei rifiuti.

La presenza di determinate sostanze pericolose, in quantità tali da poter dar luogo ad incidenti rilevanti quali emissioni, incendi o esplosioni di grave entità, sottolinea la necessità di un approccio sistemico al problema della sicurezza industriale, per nulla trattato nel progetto e nella relazione della Ecotec, considerando tra l'altro anche la problematica dell'"effetto domino", che potrebbe manifestarsi in aree a forte concentrazione e interconnessione industriale, come la zona industriale di Ortona;

Tali aspetti (oggetto di interesse da parte della Comunità Europea rif. Direttiva Seveso, recepita in Italia) introduce una attenzione alla compatibilità dell'attività industriale con il contesto territoriale. Sollecitando, inoltre, una maggiore partecipazione della popolazione al processo decisionale per i nuovi insediamenti;

3) Criticità in ordine alla presenza di terreni agricoli e zone di pregio vitivinicolo:

inoltre, deve essere tenuta in maggiore considerazione la presenza nella zona interessata della vasta area di pregio agricolo, per le sue coltivazioni vitivinicole ed olearie. In c.da Cucullo ha sede la conosciuta e rinomata Cantina Citra a vocazione anche internazionale, poi in Villa Caldari vi sono la cantina sociale di San Zefferino, le cantine Dragani, Agriverde.

Tutte Aziende che lavorano i prodotti agricoli della zona. Di talchè il vincolo di esclusione dell'impianto di ampliamento di cui all'oggetto è assolutamente cogente.

Alla luce di quanto rappresentato, in vista dei principi di precauzione e di tutela della salute pubblica, con riferimento inoltre alla giurisprudenza richiamata e alla legislazione vigente in materia, si chiede a codesta Amministrazione competente di emanare provvedimento negativo sia con riferimento all'ampliamento dell'impianto per rifiuti non pericolosi che, per l'immissione di rifiuti pericolosi.

Infine, si chiede sin d'ora di partecipare all'iter procedimentale amministrativo in considerazione degli impatti significativi e negativi sull'ambiente, sull'aria e sul territorio che un tale ampliamento dell'impianto arrecherebbe.

Distinti saluti.

Per rato e conferma

in qualità di residenti in C.da Cucullo e /o proprietari di immobili:

Nasuti Carmine	NSTCMN58S17G141Q	<u>Nasuti Carmine</u>
Carlone Paola	CRLPLA60T43H501B	<u>Paola Carlone</u>
Nasuti Ettore	NSTTTR31P24G141E	<u>Nasuti Ettore</u>
Di Peco Silvana	DPCSVN39E69G141A	<u>Di Peco Silvana</u>
Nasuti Mimmo	NSTMMM67H10G141P	<u>Nasuti Mimmo</u>
Khaliava Viktoryia	KHLVTR78B65Z139C	<u>Khaliava Viktoryia</u>
Nasuti Sara	NSTSRA89R54G141I	<u>Nasuti Sara</u>
Di Paolo Maria	DPLMRA54C47A485P	<u>Di Paolo Maria</u>
Paci Franco	PCAFNC46D21H769E	<u>Paci Franco</u>
Nasuti Bruno	NSTBRN38D16G141S	<u>Nasuti Bruno</u>
Di Ciano Bambina	DCNBBN44A43E435T	<u>Di Ciano Bambina</u>
Monaco Stefania	MNCSFN81D67G141K	<u>Monaco Stefania</u>
Pinchera Fabio	PNCFBA81C05C034B	<u>Pinchera Fabio</u>
Civitarese Ida	CVTDIA74C56G141O	<u>Civitarese Ida</u>
Conte Stefano	CNTSFN79H11G813X	<u>Conte Stefano</u>
Fiorini Tiziana	FRNTZN80S50C495T	<u>Fiorini Tiziana</u>
Di Deo Tommaso	DDITMS68T21G141D	<u>Di Deo Tommaso</u>

NASUTI TONINO - NST TNN 64L26G141Y - *Antonio*
 NASUTI NICOLA - NSTNCL 96C10G141V - *Nicola*
 NASUTI EMANUELE - NSTMNL 97H28G141P - *Monte Emanuele*
 PETRONGOLO SERENELLA - PTR SNL 68E66L284J - *Petrongolo Serenella*
 NASUTI NICOLA - NSTNCL 31P24G141J - *Santi Croci*
 GIALLORETO GIOVINA - GLLGVN 43R66L194Z - *Gialloredo Giova*
 NASUTI PASQUALINO - NSTPQL 65D17G141J - *Marcella Pasquale*
 MAMMARELLA MARIA CONCETTA - MMMCN 47D44G141V - *Mammarella M Concetta*
 MICCOLI ROBERTA - MCC RRT 76H66G141K - *Roseta Ricciardi*
 NASUTI MARCELO - NSTNCL 67R31G141T - *Marcello Nasuti*
 MANCINI GABRIELLA - MNCGR 175P56E435F - *Oppelella Mancini*
 NASUTI MAURIZIO - NSTHR 298B23G141P - *Maurizio Nasuti*
 MICCOLI MARIANA - MCCMLN 86C46G141D - *Maria Miccoli*
 CANUSO GABRIELE - CRSGR 186H03E435H - *Conso Canuso*
 MAMMARELLA GIUSEPPINA - MIMGPP 33L36G141K - *Mammarella Giuseppina*
 MICCOLI DOMENICO - MCCDNCS 2A17G141Q - *Vicopolit Domenico*
 DE TURE DINA - DREDN 167E66G141U - *De Ture Dina*
 REBBIANI LUIGI - RMDL 66H15C632U - *Rebba Luigi*
 NASUTI ANTONIO - NSTNTN 36E12G141A - *Nasuti Antonio*
 DE SANTIS MARIA VINCENZA - DSNMVN 46T43I384X - *De Santis M. Vincenza*
 LIDIA BALLERINI - BLLLD 180HS1E243Y - *Lidia Ballerini*
 STEFANIA BERGHELLA - BRGSFD 71H56F205Y - *Stefania Bergella*
 FRANCO MARINO - FRFR 71H56F205Y - *Franco Marino*
 VITTORIA LE SERRE - LSRVIR 40D52C902K - *Vittoria Le Serre*
 GIANNI FRANCO FORCINI - FRCCFR 71A21Z112A - *Gianni Franco Forcini*

Avv. Ilenia Carinci
C.da Cucullo n.33- 66026 ORTONA CH
P.iva 02203870692 C.F.CRNLNI78C70G141Z
Cell. 3273288429 fax 0859061462
Pec. avvileniacarinci@pec.ordineavvocaticieti.it

Ortona, li 17.10.2016

Al Sig. Sindaco

Comune di Ortona

Inviata via pec

Al Dirigente Servizio igiene epidemiologia e sanità pubblica

Asl Chieti Lanciano Vasto

Inviata via pec

Al Comandante NAS di Pescara

Comando Carabinieri per la Tutela della Salute

Viale G. Marconi n.136

65127 PESCARA

Inviata via fax

Spett.le

Al Direttore ARTA- distretto di Pescara

Via G. Marconi

65127 PESCARA

Inviata via pec

Oggetto: Monitoraggio a tutela della salute e dell'ambiente – ditta ECOTEC zona industriale di Ortona

La presente, in nome e per conto dei sottoscritti :

Nasuti Carmine (NSTCMN58S17G141Q)
Carlioni Paola (CRLPLA60T43H501B)
Nasuti Ettore (NSTTTR31P24G141E)
Di Peco Silvana(DPCSVN39E69G141A)
Nasuti Mimmo (NSTMMM67H10G141P)
Khaliava Viktoryia(KHLVTR78B65Z139C)
Nasuti Sara (NSTSRA89R54G141I)
Di Paolo Maria(DPLMRA54C47A485P)
Paci Franco(PCAFNC46D21H769E)
Nasuti Bruno(NSTBRN38D16G141S)
Di Ciano Bambina (DCNBBN44A43E435T)
Monaco Stefania(MNCSFN81D67G141K)
Pinchera Fabio(PNCFBA81C05C034B)
Conte Stefano(CNTSFN79H11G813X)
Fiorini Tiziana(FRNTZN80S50C495T)
Cieri Donnina Silvana(CRIDNN54M52G141C)

in qualità di residenti e proprietari di immobili in C.da Cucullo di Ortona nelle immediate vicinanze dell'impianto della s.r.l Ecotec, i quali rappresentano e contestano quanto segue.

La Ecotec svolge attività di stoccaggio, recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi in uno stabile dove il materiale che viene trasportato e depositato per la lavorazione (plastica,

carta, vetro, gomma, ferro, legno, rifiuti urbani e rifiuti contenenti metalli ecc..) risulta lasciato per mesi all'aperto ed esposto inevitabilmente agli agenti atmosferici (si allegano fotografie che rappresentano lo stato dei luoghi).

Ciò ha arrecato e tutt'ora provoca notevoli disagi igienico-sanitari (dispersione di sostanze maleodoranti, aumento della presenza di ratti, spargimento di vario materiale al di fuori dell'impianto soprattutto a seguito di forti venti), che invano sono stati segnalati.

Non solo, ma tale situazione ormai non più tollerata di residenti, preoccupa notevolmente gli stessi per gli effetti negativi generati a livello sanitario - ambientale, anche perché la Ecotec dal 2008 ad oggi ha potenziato la sua attività, aggiungendo e modificando sostanzialmente la stessa, variando la quantità e i rifiuti stessi, inserendo nuovi codice CER.

Inoltre, allo stato, non si è a conoscenza delle modalità relative alla movimentazione dei rifiuti e se il loro stoccaggio avvenga con sistemi tali da evitare dispersioni in atmosfera, inoltre, non si è a conoscenza dei dispositivi (filtri ecc) utilizzati atti a limitare la fuoriuscita di cattivi odori, nonché i sistemi adottati per la depurazione dei liquidi prodotti dallo smaltimento dei rifiuti e, le modalità per il loro scarico e in particolare dove vengano convogliati tali liquidi.

Alla luce di quanto segnalato, risulta necessario un monitoraggio da parte delle Autorità destinatarie della presente, ognuno per le proprie competenze, a livello igienico sanitario ed ambientale nell'interesse pubblico e dei residenti direttamente colpiti da tale situazione.

Pertanto, si chiede di intervenire al fine di svolgere gli adeguati accertamenti anche in ordine alla verifica delle autorizzazioni assentite e del rispetto di eventuali prescrizioni impartite a livello regionale e/o comunale, e all'esito di riferire sulla necessaria attività istruttoria svolta e eventualmente su quella già svolta in precedenza, anche in ordine alle misure di prevenzione adottate dalla Ecotec.

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

Nasuti Carmine Nasuti Carmine

Carloni Paola Paola Carloni

Nasuti Ettore Nasuti Ettore

Di Peco Silvana Di Peco Silvana

Nasuti Mimmo Nasuti Mimmo


Khaliava Viktoryia Khaliava Viktoryia

Nasuti Sara Nasuti Sara


Di Paolo Maria Di Paolo Maria

Paci Franco Paci Franco

Nasuti Bruno Nasuti Bruno
Di Ciano Bambina Di Ciano Bambina
Monaco Stefania Monaco Stefania
Pinchera Fabio Pinchera Fabio
Conte Stefano Conte Stefano
Fiorini Tiziana Fiorini Tiziana
Cieri Donnina Silvana Cieri Donnina Silvana

Avv. Ilenia Carinci








T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, Sent., 03/12/2010, n. 1274

CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 205 del 2010, proposto da:

P.E. Snc di R.L. & C., rappresentata e difesa dall'avv. Leo Nello Brocchi, con domicilio eletto presso il proprio difensore in Pescara, corso Umberto I, 18;

contro

Regione Abruzzo, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila, via Buccio di Ranallo C/ S.Domenico;

per l'annullamento

della determinazione 21 aprile 2010, n. DR4/64, con la quale il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Protezione Civile - Ambiente della Regione Abruzzo ha negato il rilascio dell'autorizzazione di cui all' *art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*, richiesta dalla società ricorrente per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di stoccaggio (D15, R13) e pretrattamento (D13) di rifiuti non pericolosi e pericolosi e recupero (R4, R5) di rifiuti non pericolosi da ubicarsi nel Comune di Penne, in località Ponte S. Antonio; nonché degli atti presupposti e connessi, tra cui il giudizio 18 febbraio 2010, n. 1426 del Comitato di Coordinamento regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale ed il verbale del 1° aprile 2010 della Conferenza di Servizi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2010 il dott. Michele Eliantonio e uditi l'avv. Brocchi Leo Nello per la società ricorrente e l'avv. distrettuale dello stato Anna Buscemi per la Regione Abruzzo;

Svolgimento del processo

La società ricorrente riferisce di aver chiesto alla Regione Abruzzo l'autorizzazione di cui all' *art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di stoccaggio (D15, R13) e pretrattamento (D13) di rifiuti non pericolosi e pericolosi e recupero (R4, R5) di rifiuti non pericolosi da ubicarsi nel Comune di Penne, in località Ponte S. Antonio.

Il Comitato di Coordinamento regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale con giudizio 18 febbraio 2010, n. 1426, ha però espresso al riguardo il seguente parere non favorevole in ragione della seguente circostanza: "in quanto con gli atti prodotti a dicembre 2009 è stato tra l'altro documentato un contesto urbanistico nel quale la Ditta propone un nuovo insediamento per attività di stoccaggio e pretrattamento di rifiuti pericolosi e non, dove si evince una sensibile presenza di abitazioni (in forma di case sparse) nel raggio da un minimo di 25 metri in poi oltre ad una funzione sensibile, costituente un polo sportivo polifunzionale di rilievo, a meno di 100 metri di distanza, a parere della Commissione in contrasto con i criteri localizzativi disciplinati dalla L.R. 45/07 negli allegati alla stessa Legge".

l'istanza presentata e con determinazione 21 aprile 2010, n. DR4/64, il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo ha, pertanto, negato il rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Con il ricorso in esame la società interessata è insorta dinanzi questo Tribunale avverso tali atti, deducendo le seguenti censure:

1) Violazione dell'art. 41 della Costituzione, dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e della L.R. Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45.

Negli allegati alla predetta L.R. non sono individuate delle fasce di rispetto da osservare con i fabbricati preesistenti; gli atti impugnati si pongono, inoltre, in contrasto con il parere favorevole dell'A.R.T.A., che aveva accertato la compatibilità urbanisticaediliziaambientale dell'impianto da autorizzare, che non produce emissioni dannose nell'atmosfera e nell'ambiente circostante e che si limita al solo trattamento di rifiuti non pericolosi ed al mero stoccaggio (e non al trattamento) di rifiuti relativamente pericolosi. La libertà economica può essere limitata solo da gravi e preminenti motivi di interesse pubblico, che non caso di specie non sono sussistenti, in quanto l'alloggio di servizio del custode dell'attiguo opificio è da anni disabitato e l'impianto sportivo, che si trova a cento metri di distanza, non subisce alcuna influenza dall'impianto da realizzare.

2) Violazione dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per motivazione carente, incongrua e contraddittoria.

L'atto impugnato è privo di idonea motivazione.

Tali doglianze la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria depositata il 28 ottobre 2010.

La Regione Abruzzo si è costituita in giudizio limitandosi a depositare tutti gli atti del procedimento.

Alla pubblica udienza del 18 novembre 2010 la causa è stata trattenuta a decisione.

Motivi della decisione

1. - Gli atti impugnati, con i quale è stato negato alla parte ricorrente il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sono testualmente motivati - come sopra esposto - con riferimento alla considerazione che il nuovo insediamento per attività di stoccaggio e pretrattamento di rifiuti pericolosi era localizzato in una zona caratterizzata dalla presenza di "abitazioni (in forma di case sparse) nel raggio da un minimo di 25 metri in poi oltre ad una funzione sensibile, costituente un polo sportivo polifunzionale di rilievo, a meno di 100 metri di distanza"; tale localizzazione, a parere del Comitato di Coordinamento regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, si poneva nella sostanza in contrasto "con i criteri localizzativi disciplinati dalla L.R. 45/07 negli allegati alla stessa Legge".

Nei confronti di tali atti impugnati la parte ricorrente con i due motivi di gravame, che possono esaminarsi congiuntamente, si è lamentata nella sostanza delle seguenti circostanze:

a) che tali atti impugnati erano privi di idonea motivazione;

b) che la predetta L.R. Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45, non aveva imposto delle fasce di rispetto da osservare con i fabbricati preesistenti;

c) che gli atti impugnati si ponevano in contrasto con il parere favorevole dell'A.R.T.A., che aveva accertato la compatibilità urbanisticaediliziaambientale dell'impianto;

d) che tale impianto non avrebbe, in ogni caso, prodotto delle emissioni dannose nell'atmosfera e nell'ambiente circostante, in quanto si limita al solo trattamento di rifiuti non pericolosi ed al mero stoccaggio (e non al trattamento) di rifiuti relativamente pericolosi;

e) che la libertà economica può essere limitata solo da gravi e preminenti motivi di interesse pubblico, che non caso di specie non sono sussistenti, in quanto l'alloggio di servizio del custode dell'attiguo opificio è da anni disabitato e l'impianto sportivo, che si trova a cento metri di distanza, non subisce alcuna influenza dall'impianto da realizzare.

Tali doglianze, ad avviso del Collegio, sono tutte prive di pregio.

2. - In via pregiudiziale deve esaminarsi la censura, dedotta con il secondo motivo di ricorso e sopra riassunta alla lettera a), con la quale la parte istante si è lamentata della mancanza di una idonea motivazione.

Come è noto ogni provvedimento amministrativo, specie se di contenuto negativo, deve essere adeguatamente motivato mediante l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria; per cui al fine di accertare la congruità e la sufficienza della motivazione occorre che sia possibile per il destinatario dell'atto la

puntuale richiamo delle norme di legge o di regolamento, cui si collega la statuizione amministrativa adottata, non integra il vizio di difetto di motivazione, ove sia agevole l'identificazione del potere esercitato e non sussistano ostacoli al controllo giurisdizionale in funzione della legittimità sostanziale dell'atto. In considerazione, inoltre, del principio di leale e trasparente rapporto amministrazione-cittadino, la sufficienza di una motivazione, sia pur succinta, allegata per giustificare il rigetto di una richiesta di rilascio di un atto autorizzativo, impone che siano indicate le ragioni che ostano al suo rilascio, in modo da consentire all'interessato da un lato di rendersi conto degli impedimenti che si frappongono alla realizzazione del suo progetto e di poterlo adeguare alle esigenze pubbliche che l'Amministrazione ha inteso tutelare e dall'altro di confutare in maniera esaustiva la legittimità del provvedimento davanti al giudice competente.

Ciò posto, ritiene la Sezione che da un'attenta lettura degli atti impugnati sia possibile individuare agevolmente le ragioni ostative al rilascio dell'autorizzazione richiesta; tali ragioni, come già sopra accennato, sono individuabili nella circostanza che l'impianto progettato era stato localizzato in una zona caratterizzata dalla presenza di abitazioni e di un polo sportivo polifunzionale di rilievo, in contrasto con i criteri localizzativi indicati negli allegati alla L.R. 45/07.

Tale legge regionale - certamente nota in tutte le sue articolazioni ad un soggetto, come il ricorrente, operatore nel settore - dispone testualmente al suo art. 8 che "la localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti avviene secondo i criteri, le prescrizioni e le indicazioni contenute nel decreto, nel piano regionale, nel PTCP e nel PdA, secondo le rispettive competenze" e l'allegato 1 di detta legge regionale, nel determinare all'art. 11 i criteri per la localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, include tra tali criteri anche quello della "Protezione della popolazione dalle molestie", imponendo il rispetto, oltre che della normativa vigente in tema di industrie insalubri, anche di una distanza di sicurezza dai "centri abitati", dalle "funzioni sensibili" (quali le strutture scolastiche, gli asili, gli ospedali e le case di riposo) e dalle "case sparse".

L'introduzione di tali criteri costituisce, del resto, puntuale applicazione dell'art. 178 del codice dell'ambiente, secondo il quale la gestione dei rifiuti, che "costituisce attività di pubblico interesse", deve "assicurare un'elevata protezione dell'ambiente" e deve essere effettuata "conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti".

Con riferimento a tali considerazioni sembra evidente che l'atto impugnato sia sorretto da una sufficiente motivazione, in quanto nell'atto sono stati adeguatamente indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la determinazione assunta dall'Amministrazione.

3. - Una volta giunti a tale conclusione possono esaminarsi le ulteriori censure dedotte.

Se relativamente alla censura sopra indicata alla lettera b), secondo la quale la predetta L.R. Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45, non avrebbe imposto delle fasce di rispetto dai fabbricati preesistenti, basta richiamare quanto sopra esposto, relativamente alla censura sopra indicata alla lettera c) - secondo la quale gli atti impugnati si ponevano in contrasto con il parere favorevole dell'A.R.T.A., che aveva accertato la compatibilità urbanistica ed ilizia ambientale dell'impianto - deve osservarsi che la normativa vigente (contenuta sia nell' *art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*, che nella predetta legge regionale) disciplina in termini analitici il complesso procedimento per il rilascio dell'autorizzazione in questione, prevedendo l'intervento nel procedimento di organismi diversi, da svolgersi ciascuno nell'ambito delle proprie rispettive competenze; per cui, la circostanza che l'A.R.T.A., nell'effettuare l'istruttoria tecnica della domanda in parola, aveva espresso parere favorevole, non poteva di certo vincolare le determinazioni da un lato del Comitato di Coordinamento regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale e dall'altro delle altre l'Autorità decidenti (la Conferenza di servizi decisoria ed il Dirigente regionale del Servizio Gestione Rifiuti), in quanto il parere tecnico dell'ARTA non era vincolante ed avrebbe potuto essere superato, come nel caso di specie, con un'adeguata motivazione.

Con le ulteriori censure sopra indicate alle lettere d) ed e) la parte istante si è, infine, lamentata del fatto che l'impianto da realizzare non avrebbe prodotto in concreto delle emissioni dannose nell'atmosfera e nell'ambiente circostante e che le strutture poste nelle vicinanze non avrebbe potuto subire dei danni; ha dedotto, in definitiva, che la libertà economica avrebbe potuto essere limitata solo da gravi e preminenti motivi di interesse pubblico, che non caso di specie non sussistevano.

Premesso al riguardo che la gestione dei rifiuti costituisce "attività di pubblico interesse" e che la normativa sia nazionale che regionale impone, come già detto, il rispetto di specifiche distanze in sede di localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti dalle "funzioni sensibili" e dalle "case sparse", va rilevato che nel caso di specie - come sembra pacifico tra le parti e come si rileva dagli stessi atti versati in giudizio dalla parte ricorrente il 28 ottobre 2010 - la zona è caratterizzata dalla presenza di abitazioni in forma di case sparse nel raggio da un minimo di 25 metri in poi e da un polo sportivo polifunzionale, a meno di 100 metri di distanza.

correttamente sia stato negato il rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Né appare rilevante in merito la circostanza che la struttura non avrebbe "in concreto" creato danni all'ambiente circostanze, in quanto l'esercizio potere autorizzatorio nella materia in questione deve essere improntato al rispetto dei predetti principi di precauzione e di prevenzione, non potendosi "in astratto" escludersi che dal "trattamento di rifiuti non pericolosi" e dallo "stoccaggio di rifiuti relativamente pericolosi" possano derivare molestie alla popolazione della zona.

Sembra, in definitiva, al Collegio che la determinazione assunta in ordine alla richiesta formulata dalla parte ricorrente non sia inficiata dai vizi dedotti con il gravame in relazione sia al predetto stato dei luoghi, che dell'attività da svolgersi nello stabilimento in questione.

4. - Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto.

Sussistono, tuttavia, in relazione alla complessità della normativa applicabile alla fattispecie e delle questioni interpretative che tale normativa pone, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente

Michele Eliantonio, Consigliere, Estensore

Dino Nazzaro, Consigliere